

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **465/1990** (ECLI:IT:COST:1990:465)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **FERRI**

Camera di Consiglio del **11/07/1990**; Decisione del **26/09/1990**

Deposito del **16/10/1990**; Pubblicazione in G. U. **24/10/1990**

Norme impugnate:

Massime: **16891**

Atti decisi:

N. 465

ORDINANZA 26 SETTEMBRE-16 OTTOBRE 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1990 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna, sezione di Parma, sul ricorso proposto da Ferraro Rosalia contro il Provveditorato agli Studi di Parma, iscritta al n. 320 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il T.A.R. dell'Emilia-Romagna, sezione di Parma, con ordinanza del 12 febbraio 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, nella parte in cui limita il beneficio del trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età, al fine di conseguire il trattamento minimo di pensione, al personale della scuola in servizio al 1° ottobre 1974;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata viola il principio di eguaglianza, in quanto l'aver posto la data del 1° ottobre 1974 come termine di discriminazione ai fini del godimento di detto beneficio non trova giustificazione in sostanziali esigenze dell'ordinamento scolastico o dello stato giuridico degli insegnanti e del personale non docente della scuola, anche perché la norma stessa si ispira al principio costituzionale di prevedere ed assicurare al lavoratore invalido o anziano mezzi adeguati alle sue esigenze di vita;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 444 del 1990, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata "nella parte in cui non consente al personale assunto dopo il 1° ottobre 1974, che al compimento del 65° anno di età non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima (e comunque non oltre il 70° anno di età)";

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato) - sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal TAR dell'Emilia-Romagna, sezione di Parma, con l'ordinanza in epigrafe -, norma già dichiarata illegittima con sentenza n. 444 del 1990, "nella parte in cui non consente al personale assunto dopo il 1° ottobre 1974, che al compimento del 65° anno di età non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima (e comunque non oltre il 70° anno di età)".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.